This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 061 876 322

CIPOLLA D'ARCO

Ricorso

1895

HARVARD
LAW
LIBRARY

S
ITA
969VERO
CIP

Digitized by Google

Digitized by Google

Augusto Cipolla d'Arco

A S. E. il Ministro degli Interni

ROMA

RICORSO

contro il Decreto 29 Giugno 1895 N. 8670-8700 / 8788-9083 dell' Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Verona, che annullò le deliberazioni 8 Giugno 1895 N. 17322-17509 del Consiglio Comunale di Verona.

VERONA
STAB. TIPOGRAFICO DI G. CIVELLI
1895.

S
ITA
969 VERO
CIP
Digitized by Google

DEC 20 1930

Digitized by Google

AVVERTENZA.

Nelle prime copie di questo Ricorso la citazione degli articoli del **Nuovo Regolamento Organico del Municipio di Verona** *è stata fatta in modo da ingenerare qualche confusione. Infatti, ora abbiamo dovuto indicare il numero che l'articolo portava nel* **primo Disegno stampato nel 1894,** *perchè non avevamo altra fonte a cui ricorrere, ora invece (e più propriamente per gli articoli citati nel Decreto Prefettizio) abbiamo indicato il numero del* **Testo Unico** *che evidentemente il Sig. Prefetto aveva avuto sott' occhio, ma che a noi era ignoto.*

Oggi che abbiamo potuto ottenere anche noi dall' Onor. Municipio copia di questo **Testo Unico stampato nel 1895,** *è stato tolto il difetto, facendo sì che* **ogni articolo citato nel nostro Ricorso porti sempre il numero che gli venne attribuito nel Testo Unico del 1895, e il numero che l'articolo aveva nella prima edizione del 1894 gli sia messo a riscontro in margine.**

Digitized by Google

Digitized by Google

A. S. E. il Ministro degli Interni

ROMA

RICORSO

contro il Decreto 29 Giugno 1895 N. 8670-8700/8788-9083 dell' Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Verona, che annulla le deliberazioni 8 Giugno 1895 N. 17322-17509 del Consiglio Comunale di Verona.

ECCELLENZA !

In data 17 Dicembre 1894 il Sindaco di Verona bandì il concorso pubblico a parecchi impieghi nel Comune, tra cui erano i seguenti:

1. Ingegnere Aggiunto;
2. Ragioniere Capo;
3. Segretario Capo Divisione per le Finanze.

In data 17 Gennaio 1895 venne bandito anche il concorso pubblico al posto di Segretario Capo Divisione per la Pubblica Istruzione.

Finalmente in data 19 Gennaio 1895, esperito un concorso interno di cui si dirà più avanti, venne bandito il concorso ai rimanenti posti vacanti, e tra essi a quello di Ragioniere Geometra.

Il Consiglio Comunale di Verona procedette alle nomine sopra indicate la sera dell' 8 Giugno 1895.

Ma l' Ill.mo Sig. Prefetto, con Decreto 29 Giugno 1895, intimato

Digitized by Google

ai ricorrenti il 24-25 Luglio 1895, col ministero di ùn Usciere municipale, ritenuto :

« *a*) Essere stata violata la Legge Comunale agli Art. 104, 111, « e 171 ;

« *b*) Non essersi proceduto in conformità alla legge del con- « corso, per quanto riguarda gli Articoli 37, 38, 41, 44, 45 del Rego- « lamento Organico degli Uffici del Comune di Verona ;

Articoli 34, 35, 38, 41, 42 dell'ediz. 1894.

« *c*) Essere stati lesi i diritti di parecchi impiegati Comunali e « gli interessi di alcuni concorrenti ;

« *d*) **Non essere assolutamente escluso che siasi, in tutto ciò, pro- « ceduto con preoccupazione di favorire qualcuno, a danno d'altri con- « correnti ;**

« Visti gli articoli 162 e seguenti della legge comunale; » annullò le deliberazioni 8 giugno 1895.

In codesta tornata il Consiglio Comunale avea nominato :

1. Ingegnere Aggiunto, l'Ingegnere **Augusto Cipolla ;**
2. Ragioniere Capo, il Rag. **Bortolo Vassalini ;**
3. Segretario Capo Divisione per le Finanze, **Angelo Menin ;**
4. Segretario Capo Divisione per l'Istruzione, l'avv. **Luigi Fedelini ;**
5. Ragioniere Geometra, **Vittorio Cinque.**

Leggendo il Decreto Prefettizio la Eccellenza Vostra sentirà che un **motivo dominante** lo pervade tutto e tutto lo informa; la diffidenza, il **sospetto di parzialità.**

Codesto sospetto aveva assunto proporzioni tali da diventare addirittura causa determinante della decisione.

Digitized by Google

Ora, pur conservandoci sempre rispettosi verso l'Autorità che emanò l'impugnato provvedimento, noi crediamo ci sarà lecito e a un tempo agevole dimostrare come essa sia stata tratta ad errare; e abbia errato perchè nella ricerca della verità non osservò il metodo che la natura delle cose e la legge indicavano: così che una materia ingenua e pura potè apparirle, e infatti le apparve, sotto la specie di un *suspiciosissimum negotium*. E pur troppo *concinnit suspicio culpas, malignaque insontem deprimit.*

Ciò senza dire che, a nostro avviso, il signor Prefetto esorbitò dai limiti a lui segnati dalla legge e pronunciò sopra materia a lui vietata, come proveremo a suo luogo.

Questo ci obbliga a invertire i termini del processo, perchè, tolti di mezzo i motivi d'indole morale che determinarono il Decreto, dissipato il malaugurato sospetto, le questioni veramente giuridiche avranno facile e certamente favorevole soluzione.

PARTE GENERALE.

Il nuovo Regolamento Organico degli Uffici Municipali di Verona.

La storia succinta ma sincera del nuovo Regolamento Organico degli uffici municipali di Verona è una premessa, non che utile, necessaria.

Gli impiegati municipali di Verona nel 1894 erano sempre governati da un Regolamento che risaliva al 1868. Modificato via via col modificarsi e coll'ampliarsi delle attribuzioni del Comune, codesto Re-

Digitized by Google

golamento risultava di atti parecchi, mai fusi in un corpo solo di discipline.

La necessità di una riforma si faceva sempre più sentire. Finalmente la cessata Amministrazione provvide al bisogno, e il riordinamento degli uffici del Comune di Verona venne deliberato in alcune memorabili tornate del Consiglio Comunale nel luglio e nell'agosto 1894.

Gli intenti della Amministrazione che condusse in porto la riforma sono ampiamente svolti nella Relazione che il cessato Sindaco comm. avv. Augusto Caperle prepose al *Disegno del Regolamento e Piano organico* che fu presentato al Consiglio Comunale e discusso nelle tornate surricordate.

Di questo magistrale lavoro è unita una copia al presente Ricorso.

Quello che a noi preme di rilevare fino da questo punto si è il riguardo affettuoso verso gli impiegati che dalla Relazione e da molte disposizioni del Regolamento risulta aver sempre ispirato l'animo della Amministrazione.

Dal nuovo Organico gli impiegati ebbero migliorata la loro condizione per l'aumento degli stipendi e per la maggior sicurezza dell'avanzamento.

È vero che per l'avvenire si esigeranno titoli superiori a quelli che in genere erano richiesti prima. — Però a favore degli impiegati già assunti sotto il regime del vecchio Regolamento vennero sancite delle opportune disposizioni transatorie e accordati dei termini, perchè le legittime aspirazioni potessero avere soddisfazione.

Nè la riforma fu dettata da preconcetti partigiani o altrimenti per-

Digitized by Google

sonali. Basti a provarlo il fatto che gli impiegati, sopra proposta del Sindaco relatore, non vennero messi in disponibilità; sibbene tutti mantenuti nell' ufficio. — Cosa questa esemplare, e certo non consueta, essendo risaputo che spesso il riordinamento degli uffici serve di pretesto a deplorevoli eliminazioni.

E in obbedienza alle prescrizioni del nuovo Regolamento Organico, appena questo venne approvato, furono fatte agli impiegati le rispettive assegnazioni degli uffici. — E siccome erano vacanti alcuni posti che doveano essere conferiti per concorso limitato ai soli impiegati, il concorso venne bandito, e le nomine avvennero nella tornata consigliare del 15 gennaio 1895.

Questo fatto è provato anche dal terzo avviso di concorso pubblico, bandito, come abbiamo detto in principio, per il Ragioniere Geometra, nel quale sono queste premesse: « Nel conferimento di alcuni « posti per i quali si era aperto, giusta il nuovo Regolamento Orga- « nico di questi uffici, un concorso interno, il Consiglio Comunale nella « seduta del 15 corr. (gennaio 1895) lasciò vacanti e ora si mettono « in concorso pubblico i seguenti posti.... »

Fra le disposizioni del nuovo Regolamento e Piano Organico intorno a cui fu viva disputa nel Consiglio Comunale a noi mette conto parlare di quelle relative alla Divisione I (Segreteria ecc.) e alla Divisione VI (Istruzione). Il perchè apparisce chiaro dalla lettura del Decreto prefettizio.

Il comm. Caperle nel suo Disegno del Piano Organico avea proposto in aggiunto al Segretario generale e al Vice-Segretario generale un

Digitized by Google

nuovo impiegato detto semplicemente Vice-Segretario, l'ufficio del quale è ampiamente spiegato nella Relazione.

In via di esperimento esso dovea fungere anche da Segretario Capo della Divisione VI (Pubblica Istruzione).

Ma il Consiglio non ammise il nuovo Ufficio, e volle piuttosto che fosse nominato effettivamente il Segretario Capo Divisione della Pubblica Istruzione, al quale vennero attribuite, oltre alle sue, alcune funzioni che sarebbero state proprie del Vice-Segretario negato.

Art. 29 dell'ediz. 1894.

Infatti nell'art. 32 del Regolamento approvato dal Consiglio si legge questo capoverso:

« Egli (il segretario Capo Divisione della Istruzione pubblica) so-
« stituisce nel caso di impedimento o di assenza dall' ufficio, il Segre-
« tario generale e il Vice-Segretario generale. In concorso e sussidio di
« essi compie inoltre quelle funzioni di segreteria che la Giunta creda
« opportuno affidargli. »

È vero che alla Giunta era balenata l'idea che il Segretario Capo Divisione della Pubblica Istruzione potesse fungere anche da Direttore Generale delle Scuole Comunali.

È vero pure che la medesima Giunta, dopo che il nuovo Organico era stato approvato in prima e seconda lettura, tornò a proporre, ma inutilmente (10-22 dic. 1894), l'introduzione del nuovo Vice-Segretario.

E da codesta insistenza si è tratta una illazione illogica e falsa: che vi fosse un beniamino da collocare nella nicchia disegnata.

E quando, bandito il concorso 17 gennaio 1895, l'avv. Luigi Fedelini si presentò, come molti altri di Verona e di fuori, alla gara, si

Digitized by Google

volle vedere in lui il favorito che il Sindaco e la Giunta aveano da un pezzo destinato, e per il quale aveano ideato uffici e prefisso titoli straordinari onde fosse tolta perfino la possibilità della concorrenza!!!

A questa, che è delle principali accuse mosse contro le deliberazioni dell'8 giugno 1895, **rispondono i documenti.** L'avv. Fedelini nei primi giorni del gennaio 1895 non sapeva nemmeno che il Comune avrebbe bandito il concorso. — Mai prima di allora egli aveva pensato di cercare impiego nel Comune. — Mai egli avea parlato di nulla nè col Sindaco nè con alcuno degli Assessori.

Quando tutto ciò sia provato (ed è provato dai documenti), la favola dell'ufficio predestinato si discioglie.

E siccome questa non è la sola favola inventata, siccome questa non è, secondo gli accusatori, la sola lordura onde sono inquinate le nomine fatte la sera dell'8 giugno 1895, sebbene sia la più grave forse, certo la più determinata e precisa, così ci sarà lecito senza più di ammonire: « *Crimine ab uno disce omnes!* »

Il concorso Pubblico.

Fatta l'assegnazione degli uffici agli impiegati ed esperito il concorso interno di cui si è parlato, venne bandito il concorso pubblico, cogli avvisi 17 dicembre 1894, 17 e 19 gennaio 1895.

In questi:

a) Per l'*Ingegnere aggiunto* si richiedeva la laurea in Ingegneria, *con preferenza a chi fornisse prove di perizia in Architettura, e specialmente nella Ingegneria Sanitaria.*

Digitized by Google

b) Per il *Ragioniere Capo* si richiedeva la patente di Ragioniere.

c) Per il *Segretario Capo Divisione alle Finanze* si richiedeva la licenza liceale o la licenza di Istituto Tecnico, e la patente di Segretario Comunale. A parità di condizioni era titolo di preferenza la laurea in Giurisprudenza.

d) Per il *Segretario Capo Divisione alla Pubblica Istruzione* si richiedeva la licenza liceale o di Istituto Tecnico e la patente di Segretario Comunale. — A parità di condizioni si diceva sarebbe titolo di preferenza il diploma di laurea in Giurisprudenza, e la prova di speciale coltura pedagogica e letteraria.

e) Per il *Ragioniere Geometra* si richiedeva la licenza liceale o di Istituto Tecnico, ed un **esame** da sostenersi davanti ad una Commissione Municipale sul programma prescritto per i posti corrispondenti nella Direzione del Genio Militare, secondo il programma annesso alla Circolare 12 marzo 1888 N. 38 del Ministero della guerra.

Gli avvisi di concorso contenevano poi le disposizioni transitorie per gli impiegati attuali, e l'avvertimento che i concorrenti ai posti *c, d,* che mancassero della patente di Segretario Comunale, avrebbero dovuto assumere l'obbligo di procacciarsela entro un anno dalla nomina.

L'avviso 17 gennaio 1895 diceva che era aperto il concorso anche agli eventuali posti di risulta.

Tutti i concorsi furono chiusi il 10 febbraio 1895.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che *solamente per il Ragioniere Geometra la condizione dell'esame è scritta nell'avviso di concorso,* e ciò a norma dell'art. 45, lettera *h,* del nuovo Organico.

Art. 42 dell'ediz. 1894.

Digitized by Google

Con circolare 18 febbraio 1895 la Giunta Comunale partecipò ai concorrenti ai posti di Ragioniere Capo e Segretario Capo Divisione la deliberazione presa di sottoporli anch' essi ad un esame.

Per il Ragioniere Capo questo mirava a provare il *grado di cultura teorica-professionale* degli aspiranti. — Per il Segretario Capo Divisione si trattava di provare il *grado di abilità nell'arte dello scrivere e la coltura generale e* **amministrativa.**

Diceva però la Circolare che *solo rispetto a parecchi dei concorrenti* non risultava con sicuro fondamento dai documenti quanto dovea risultare dall' esame. Di qua una identica interpretazione necessaria e giusta della Circolare, la quale tuttavia trasse alcuni dei concorrenti a dare l'esame ed altri a non darlo.

Il rag. *Bortolo Vassalini,* uomo nuovo alla pubblica amministrazione, credette opportuno sottoporsi alla prova.

Altrettanto credette dover fare l'avv. *Fedelini,* certo che di *cultura amministrativa* dai suoi documenti nulla potea risultare.

Invece *Angelo Menin,* che da cinque anni copriva provvisoriamente il posto al quale concorreva, credette che le prove date, l' opera prestata, le relazioni scritte sulle materie di sua competenza e note alla Giunta dovessero essere titoli sufficienti.

Tanto più questa libera interpretazione parrà ragionevole quando si sappia che la Giunta stessa la autorizzò colla sua **seconda Circolare del 25 febbraio 1895,** la quale avvertiva che l'esame non era imposto a tutti come *condizione sine qua non, ma che sarebbero state presentate al Consiglio anche le istanze di coloro che non lo sostenessero.*

Digitized by Google

Gli esami furono dati nei primi giorni del marzo 1895. (Vedi i **Temi** nell'Appendice).

Compiuti così tutti i preliminari, con avviso 3 giugno 1895 fu convocato per la sera del 7 giugno il Consiglio col fine di procedere alle nomine.

Se non che, sopravvenuti degli impedimenti, la Giunta nelle ore antimeridiane del giorno 7 deliberò di rimandare la tornata all'indomani, e questo fatto venne partecipato ai Consiglieri con avviso del 7 giugno stesso.

Qui è il posto di affermare che molti giorni prima della convocazione del Consiglio *erano stati spediti ai Consiglieri gli Elenchi a stampa dei Concorrenti ai singoli uffici.* (Vedi **Nota** in fine, pag. 58).

La prova risulta dai documenti. — Del fatto riparleremo a suo luogo.

La seduta 8 luglio 1895 del Consiglio Comunale.

Rare volte il Consiglio fu più numeroso. Il numero dei Consiglieri assegnati al Comune di Verona è di **60.** — Ma **due** erano morti, cioè i signori Micotti e ing. Cavalieri; **due** si erano dimessi, cioè i signori co. Campostrini e rag. Perbellini; **due** erano stati dichiarati decaduti dal Consiglio, cioè i signori co. Bevilacqua e cav. Poggi.

Quindi, essendo presenti in principio **47** Consiglieri, mancavano soli **7** Consiglieri perchè il numero fosse completo. — Sopravvenuto l'Assessore *Violini,* **gli assenti si ridussero a 6.**

Digitized by Google

La minoranza era tutta presente, tranne il cav. Zoppi.

Nessuno dei presenti protestò perchè si era prorogata dal **7** all'**8** l'adunanza. — Nessuno degli assenti protestò nè allora nè poi.

È vero che da taluno fu chiesto il rinvio delle nomine *perchè si era alla distanza di soli quindici giorni dalle elezioni generali amministrative*. **Ma questa domanda non ha nulla da fare colla legalità o non legalità della adunanza.**

La proposta di rinvio venne respinta, e allora **9** Consiglieri (cioè la minoranza più il Consigliere Farina) abbandonarono la sala del Consiglio.

Ma vi rimasero **38** Consiglieri, i quali diventarono **39** al sopraggiungere dell'Assessore Violini: cioè **oltre due terzi** dei Consiglieri effettivi.

Questi procedettero alle nomine; e i risultati della votazione sono registrati nel protocollo allegato al presente ricorso.

Il Decreto di annullamento.

Alcuni impiegati del Comune che erano tra i concorrenti protestarono contro le deliberazioni del Consiglio, e fecero giungere le loro proteste alla Prefettura di Verona.

E l'Illmo sig. Prefetto pronunciò il Decreto del quale noi ora chiediamo alla Eccellenza Vostra la revoca. — Di esso è necessario fare qui l'analisi, mettendone le considerazioni e i motivi a riscontro colle regole di ragione, colle norme di legge, colle decisioni dei magistrati.

Digitized by Google

I.

Il Decreto violà gli art. 163 e 164 della Legge Comunale.

Osserviamo che il verbale delle deliberazioni del giorno 8 giugno 1895 venne spedito alla Prefettura il giorno 14 giugno, e che in questa data venne rilasciata la ricevuta di cui l'art. 161 della legge comunale.

Per gli articoli 163, e 164, non essendo stato pronunciato e notificato al Sindaco entro il 29 giugno nessun Decreto di sospensione, le deliberazioni del Consiglio erano diventate esecutive, ed era perciò impedito al signor Prefetto di decretare l'annullamento.

In ipotesi, il Decreto di annullamento venne pronunciato il 29 giugno, ma rimase in Prefettura fino al 1° luglio 1895. E anche ciò costituirebbe una violazione di legge che dovrebbe rendere il Decreto irrito e di nessun effetto.

II.

Il Decreto viola l'art. 162 della Legge Comunale — Eccesso di potere.

Che se si voglia sorpassare a tutto ciò, un difetto ben più grave ne reclama la revoca.

A termini della Legge Comunale (art. 162) i Prefetti non hanno competenza per esaminare il merito degli atti ed apprezzare le ragioni di opportunità e convenienza ad agire più in un senso che in un altro.

Digitized by Google

Fare indagini che tocchino il merito vale esorbitare, invadere le attribuzioni devolute ad altre autorità. — E questo eccesso trova la sua sanzione nella nullità del provvedimento esorbitante.

Ora, alla più spassionata lettura del Decreto 29 giugno 1895 apparisce evidentissima la preoccupazione di sindacare, di censurare le deliberazioni del Municipio. E non le deliberazioni sole dell' 8 giugno, ma quelle che precedettero, benchè avessero già ottenuto tutte le sanzioni di legge: e ciò via via fino al giorno in cui il cessato Sindaco ideò il suo Disegno di Regolamento Organico e ne tracciò le prime linee. — Tutto è bacato, tutto è corrotto per la Prefettura. — È un vero processo contro le intenzioni. — Con questo per di più che si *giudica e manda* senza nemmeno interpellare la parte che da una tale condanna risente un nocumento, sia pur morale, ma immenso.

Per questo eccesso di potere che rende radicalmente nullo il Decreto impugnato, non dubitiamo ch'esso sarà revocato.

III.

Violazione dell'art. 169 della Legge Comunale.

E facciamo anche la negata ipotesi che il sig. Prefetto avesse *giurisdizione* in materia. Quale sarebbe stato l'obbligo suo?

L'art. 169 dice che anche il Prefetto, prima di negare o sospendere le approvazioni richieste nei precedenti articoli, ne farà conoscere al Consiglio Comunale i motivi, e sulle repliche date da questo procederà alla decisione.

Digitized by Google

Conosciamo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e l'opinione degli autori, e sappiamo che altri propende a ritenere che qui la citazione del Prefetto sia sfuggita per errore. — Ma il legislatore può commettere errori? — La disposizione era nella legge anteriore, e fu mantenuta. — Si può supporre tanta leggerezza nel legislatore? — Distinguiamo piuttosto caso da caso, e la ragione e la legge si troveranno d'accordo.

Che sia superflua l'interpellanza al Comune quando l'annullamento è dovuto *esclusivamente* a violazione di legge, ammettiamo anche noi. E così, unicamente così, suonano le decisioni del Consiglio di Stato.

Ma quando si tratta di deliberazioni per cui la legge riserbi al Prefetto la facoltà di approvarle (art. 12 Legge comunale e provinciale), o quando si tratti di deliberazioni impugnate per ragioni d'indole morale, come si può sostenere che il Prefetto, a cui la legge fa obbligo di interpellare il Comune, ossia **una delle parti,** possa sottrarsi a quest'obbligo, senza che il provvedimento soggiaccia alla sanzione di nullità per aperta violazione di legge?

A questo accennavamo fin da principio quando dicevamo che il Decreto 29 giugno 1895 è dovuto all'errore in cui l'Autorità è incorsa perchè nella ricerca della verità non osservò il metodo che la natura delle cose e la legge indicavano. La natura delle cose e la legge (articolo 169) esigevano che, davanti ad accuse così gravi quali erano quelle che si movevano alla Amministrazione Comunale da parte di persone interessate, l'Autorità procedesse guardinga. — Il Municipio almeno doveva essere interpellato; a lui doveva essere offerto modo di

Digitized by Google

purgarsi. — E se non ci fosse riuscito, tanto più giusta, tanto più meritata sarebbe parsa a tutti la condanna.

Ma così non si fece. Il Decreto finisce con un : « Visti gli art. 162 e segg. della Legge Comunale. » — Ma il precetto contenuto nell'articolo 169 non fu visto, o, se fu visto, non fu osservato.

Ora, *qui statuit aliquid,* sentenziò *Seneca, parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequus fuit.*

Questo è il precetto della ragione al quale fa riscontro il precetto del legislatore. Alla violazione di questo così santo ordine di precetti deve seguire la necessaria sanzione che noi invochiamo dalla Eccellenza Vostra.

IV.

Il sospetto.

Ed ora addentriamoci in quella selva selvaggia che formano le intricate e contraddicentisi supposizioni, affermazioni e considerazioni del Decreto prefettizio, e vediamo di portar la luce in tanta tenebra. — La trattazione giuridica delle pregiudiziali rimandiamo, come abbiamo avvertito, a bella posta in fine.

Inutile ripetere come il sospetto sia il motivo dominante del provvedimento. Parlandosi del termine imposto dall'art. 104, si esprime il pensiero che sia stato messo *per impedire che altrimenti qualche autorevole e temuto oppositore sia tenuto ad arte lontano dal Consiglio.*

E più oltre si dice che meglio sarebbe stato fare le nomine nell'una

Digitized by Google

o nell'altra delle sessioni ordinarie; chè altrimenti *le sedute possono essere studiosamente fissate per rendere certa o almeno più facile l' assenza degli oppositori.*

E non si bada che, **meno 6, tutti i Consiglieri erano presenti,** e c'era specialmente **tutta la minoranza** (meno il cav. Zoppi), la quale gagliardamente si battè capitanata dai Consiglieri comm. Guglielmi e comm. Dorigo.

Si accoglie, (senza tentare in Comune una verifica la quale dovea riuscire tanto facile quanto era necessaria e doverosa), la insinuazione che, per meglio favorire i beniamini, sieno stati ad arte tenuti nascosti i nomi degli altri concorrenti. Mentre codesti nomi erano stati stampati in altrettanti **elenchi** quanti erano i posti, e distribuiti ai singoli Consiglieri tanto tempo prima della seduta dell' 8 giugno che, a coonestare la negazione del fatto, potrebbe solo valere la scusa della dimenticanza.

E colla spedizione degli elenchi dei concorrenti ai Consiglieri era stato appieno soddisfatto il precetto del **Regolamento per le sedute del Consiglio 20 giugno 1873, il cui art. 10 ne impone appunto la distribuzione almeno otto giorni prima dell' adunanza.** Nel caso presente il precetto era stato osservato a esuberanza **come provano i documenti.**

Del resto i Consiglieri che firmarono la dichiarazione contraria riportata nel Decreto dichiarano che *la sera dell' 8 giugno non aveano con sè gli elenchi;* **ma si guardano bene dall'affermare che non li avessero ricevuti.** *Affermano di non aver veduto che i colleghi li possedessero;* il che può essere dipeso dal non aver prestato attenzione alla cosa; non dal fatto che la cosa non veduta veramente non fosse.

Digitized by Google

E siccome noi non sappiamo il nome dei sottoscrittori della dichiarazione, non è lecito il dubbio che dichiaranti sieno alcuni dei Consiglieri che abbandonarono la sala dopo che venne respinta la domanda di rinvio? **Nel qual caso, come potrebbero essi essere testimoni di quanto avvenne durante la votazione, se alla votazione non furono presenti?** — Siccome poi codesti Consiglieri erano certamente andati in Consiglio col proposito deliberato di non partecipare in nessun caso alle nomine, così è naturale che **non avessero portato con sè gli elenchi,** arnesi inutili nella lotta ideata.

Noi invece, ripetiamolo, diamo la prova che gli elenchi furono veramente spediti ai Consiglieri a domicilio, a norma del Regolamento. Che si vuole di più?

Una riprova, se occorresse, che gli elenchi erano stati spediti e che i Consiglieri li aveano esaminati, la si ha anche dalla votazione per il posto di Capo Divisione per la Pubblica Istruzione. Mentre la relativa Relazione parlava nominativamente solo di B....., Ferrari e Fedelini, tre Consiglieri diedero il voto al Dott. Libretti. Come avrebbero saputo di lui se non fossero stati comunicati i nomi di tutti i concorrenti? — E anche in altre votazioni si vedono nel Verbale apparire nomi che non erano quelli delle terne. — Dunque? — (Vedi a pag. 58 la **Nota** sul Rescritto 12 agosto 1895 dell' ill.mo sig. Sindaco).

A dare maggior consistenza al sospetto che l'Amministrazione tendesse a favorire qualche beniamino vale nel Decreto la considerazione, cui corrispondono in parte i fatti, che la Giunta, anche dopo che era stato approvato l'Organico novo, il quale doveva andare in vigore il 1° gen-

Digitized by Google

naio 1895, tornò davanti al Consiglio, sia in Dicembre sia in Febbraio, colla proposta di alcune varianti.

Abbiamo già detto che le varianti proposte in Dicembre rispetto al Vice-Segretario, che idealmente, non fisicamente e in persona di Tizio o di Cajo, stava tanto a cuore al cessato Sindaco comm. Caperle, non ebbero favore e furono abbandonate. — (Vedi il Verbale di Giunta 16 Gennaio 1895). — Ma il 19 Febbraio 1895 fu portata davanti al Consiglio un' altra variante all' Organico. E questa il Consiglio la approvò. Ma di che si trattava? — (Documento N. 20).

Abbiamo compulsato le fonti opportune, e abbiamo trovato che codeste varianti riflettevano il **Servizio Sanitario,** i **Medici!** C' era un aumento di spesa, per cui giustamente crediamo la deliberazione dovea essere sottoposta alla Giunta Provinciale Amministrativa. — Se poi è vero (cosa che noi non abbiamo potuto verificare, ma che il Decreto prefettizio afferma), che la Giunta Comunale il 27 Febbraio incompetentemente deliberò, delimitando e modificando le deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nella tornata del 19 Febbraio, tanto peggio.

Saranno nulle codeste deliberazioni del Consiglio e della Giunta. — Almeno quelle del Consiglio non potranno essere eseguite prima che la Giunta Prov. Amm. si sia pronunciata. — E intanto non si potranno assegnare i posti analoghi ai **medici**; — nè l' assegnazione potrà essere comunicata al Consiglio; — e se comunicata, sarà dichiarata irrita e priva di effetto giuridico!...

Or bene; nulla di tutto ciò!

Il **Servizio Sanitario,** i **Medici** non sono toccati!... E le asserite

Digitized by Google

violazioni di legge relative al **Servizio Sanitario** si invocano solo per dare una prova di più del modo come la Giunta Municipale e il Consiglio voleano riuscire **nell' intento di favorire chi col Servizio Sanitario non aveva nemmeno la più lontana relazione!...**

Ma le lamentate nuove proposte e deliberazioni (le quali per quanto sappiamo si riducono a questa unica sul Servizio Sanitario) modificarono forse l'Organico **rispetto a noi? — Le condizioni del concorso, rispetto agli ufficî ai quali fummo assunti noi, vennero variate?** — No, punto. — E il **Testo Unico** potea modificare e modificò forse quelle condizioni? — Assolutamente no. Lo provano la ristampa del Disegno di Regolamento e Piano Organico preparata per la seconda lettura che fu fatta il 4 Agosto 1894, e il Testo Unico medesimo, dal cui confronto risulta che tutto è, come doveva essere, identico, salvo alcuni mutamenti di numero negli articoli: e questo in forza della soppressione di qualche articolo che era nel primo Disegno e della introduzione di nuovi articoli fatta nelle discussioni del luglio e dell' agosto 1894.

Ma allora, come spiegare l'accanimento pertinace che fu messo nella costruzione di accuse che si rovesciano al primo soffio?

Perciocchè da tutto quanto precede emerge che le disposizioni del nuovo Regolamento quando vennero aperti i Concorsi pubblici erano ben determinate e precise. E' gli impiegati dovettero trovarle nella Segreteria Comunale con tutta facilità: certo con facilità assai maggiore degli estranei. Di ciò possono essere testimoni gli impiegati qui ricorrenti Ing. Cipolla e Angelo Menin, i quali non ebbero mai dubbi sul valore dei diritti loro riservati dall' Organico novo.

Digitized by Google

Nè prova in contrario il fatto che vennero messi a concorso pubblico anche i posti di risulta.

Errare humanum est! Ma se per una piccola svista innocente, **che non produsse danno a nessuno,** tutto un faticoso edificio dovesse essere disfatto, quando mai si sarebbe sicuri di nulla? Voler che un'opera umana tanto complicata riesca in tutto perfetta è pretendere troppo dalla mano dell' uomo.

Che se d'altra parte qualcuno dei posti di risulta fosse rimasto vacante, ciò che non fu, il rimedio sarebbe stato semplice: quel posto non sarebbe stato conferito, e se conferito, per quel conferimento sarebbe stato prodotto reclamo alle Autorità competenti, e giustamente accolto.

Non insistiamo adunque su questo indizio così debole ed evanescente.

V.

L' esame.

Un fatto che assai contribuì a destare sospetti di insipienza e di parzialità fu la prova per iscritto indetta colle Circolari sopra riferite.

Art. 41 della edizione 1894.

Dell' esame parla l' articolo 44 del Regolamento. — Ma il modo come ne parla il Regolamento e il modo come venne dalla Giunta ordinato denotano che esso non costituisce una condizione del concorso così che, mancando per qualche concorrente, la nomina abbia a essere dichiarata illegale.

Ripetiamo per ogni buon fine che non è in questa sede che si potea disputare di ciò. — Il sig. Prefetto non avrebbe dovuto occuparsene, perchè

Digitized by Google

gli mancava la giurisdizione. — Altre magistrature avrebbero dovuto essere adite per averne in proposito legittimo responso.

Ma per trattare anche questa, come abbiamo trattate le altre questioni, ripetiamo che l'esame non era condizione *sine qua non* nè per il Regolamento nè per le deliberazioni della Giunta: **le quali del rimanente non avrebbero in nessun caso potuto vincolare la libertà del Consiglio.**

Perchè non si ingenerino confusioni a pregiudizio di qualcheduno dei ricorrenti, è necessario sia bene stabilito che la questione dell'esame ha importanza solamente per il *Ragioniere Capo* e per i due *Segretari Capi Divisione delle Finanze e dell' Istruzione.*

Per l'*Ingegnere aggiunto* non fu richiesto nessun esame. — Invece per il *Ragioniere Geometra* l'esame era richiesto assolutamente dall' Organico, e non si sarebbe potuto astrarre da esso, e venne dato da tutti i concorrenti.

Ma per il Ragioniere Capo e per i due Capi Divisione l'art. 44 del Regolamento lascia arbitra la Giunta di esigerlo o no, secondo le circostanze. **Art. 41 della edizione 1894.**

E soggiungiamo che, secondo noi, la Giunta nel deliberare l'esame facoltativo fu ispirata da quello stesso amore degli impiegati che avea ispirato l' Autore del Disegno del novo Regolamento organico e del Piano organico. — Infatti dal di fuori erano venuti i concorrenti forniti di maggior volume di titoli: diplomi, certificati, memorie, libri stampati. — Ora si sa che alle volte intorno a questa materia si industria la frode. — D'altra parte, se è raro un ingegno originale, non è difficile trovare chi con relativa facilità detta o meglio copia adattando, e

Digitized by Google

accatasta volumi sopra volumi. — Una biblioteca, penna, carta, calamaio e tempo, ecco gli ingredienti sufficienti e necessari. — Sono plagi, rifacimenti o peggio. — Ma come scoprire il vero ingegno dal pseudo autore?

Ed ecco come la prova scritta potea giovare. — E all'impiegato che per caso non mettesse avanti volumi nè scritti nè stampati, era dato il mezzo di vincere ogni contraria presunzione coi fatti.

La Giunta poi, per non creare precedenti, per non destare speranze o in qualunque modo pregiudicare la libertà del Consiglio, non volle esplicitamente indicare i chiamati alla prova, ma chiamò tutti i concorrenti.

Dalla prima Circolare del 18 febbraio 1895 si capiva tuttavia già chiaramente che l'esame era facoltativo. — Colla seconda Circolare spedita a tutti i concorrenti la Giunta spiegò ancora più chiaramente il suo concetto; e questo è che l'esame sarebbe un elemento di più nel giudizio, ma non una condizione indispensabile.

Come abbiamo già detto, una identica interpretazione ha tratto Angelo Menin a non sottoporsi alla prova, il rag. Vassalini e l'avv. Fedelini a sottoporvisi.

Ora come viene interpretato il fatto nel Decreto Prefettizio?

Dopo di aver citato solo la Circolare del 18 Febbraio (probabilmente perchè gli impiegati che presentarono l'atto di opposizione credettero opportuno di non dire della esistenza della **seconda Circolare** interpretazione della prima) il Decreto asserisce che *l'esame oramai era necessario.*

Fa quindi colpa al Menin di non averlo dato. Fa colpa alla Giunta

Digitized by Google

di aver messo il Ferrari, che non avea dato l'esame, nella terna col B..... e col Fedelini, e in ciò trova titolo sufficiente per gettar tutto all'aria.

Ma viceversa, per il sospetto onde è sempre perseguitato, il Decreto esprime il dubbio se *Vassalini* sia bene e onestamente riuscito. — Ogni esame, esso dice, contiene un elemento aleatorio, e chi ha dato bene l'esame potrebbe per mero caso essere preferito a chi ha titoli più potenti. — E ciò si scrive dopo aver letta la Relazione dell'assessore Montoli dove, quasi a riconvincere preventivamente, sta scritto che: « Nel campo ben determinato e preciso della Ragioneria *un esame è tran-* « *quillante e bastevole* per far conoscere all'esaminatore le cognizioni, « la prontezza e la modernità del concetto e della forma dell'esami- « nato. »

Non crediamo occorrano altre parole per provare sia la libertà che gli aspiranti ai posti di Ragioniere Capo e di Segretario Capo Divisione aveano, e per l'art. 44 dell'Organico e per le Circolari della Giunta, di dare o non dare l'esame, sia l'assurdo che prorompe dalla supposizione che l'esame dato dal Vassalini sia stato quasi predisposto come mezzo a favorirlo. — Ma non videro gli ispiratori del Decreto in quale pelago di argomenti contraddicentisi sommergevano la verità? — E non era questo indizio manifesto di errore?

Art. 41 dell'ediz. 1894.

Il Decreto trova anche a ridire perchè la Giunta formò la Commissione di membri della Giunta stessa e non di persone estranee, come, dice esso, sarebbe stato più conveniente ed opportuno.

La Giunta nel formare le Commissioni era libera, e seguì solo il

Digitized by Google

criterio della **competenza,** senza preoccuparsi di quel **sospetto** che essa non avrebbe certo **a priori** potuto immaginare.

Le Commissioni furono più, e non una. Per l'esame degli aspiranti all' ufficio di Segretario Capo Divisione la Giunta credette potessero essere competenti il Sindaco Avv. Comm. Augusto Caperle e gli assessori Cav. Avv. Ruffoni e Conte Cav. Violini. Quest'ultimo era particolarmente addetto alla Istruzione. Il Segretario Generale del Comune fu Segretario di questa come delle altre Commissioni.

Per gli aspiranti all' ufficio di Ragioniere Capo la Commissione esaminatrice fu la medesima, sostituito all' Assessore per l' Istruzione il Cav. Rag. Montoli, assessore per le Finanze.

Per gli aspiranti all'ufficio di Ragioniere Geometra la **Commissione Municipale** voluta dall'art. 45 lettera *h* del Regolamento Organico risultò formata dell' Ingegnere Capo Cav. Donatelli, dell' Ingegnere Aggiunto Dott. Righetti e del Sig. Teodoro Castellazzi, assessore per i Lavori pubblici.

Art. 42 dell' ediz. 1894.

Dove poi parve alla Giunta che occorresse una competenza **specialissima,** ricorse anche al giudizio di persone **non solo estranee alla Giunta,** sibbene anche **estranee a Verona,** come fu per i Veterinari, i cui titoli vennero sottoposti anche all' esame del Prof. **Perroncito** di Torino.

Da ciò apparisce come anche questo appunto si riduca a zero, molto più che il fatto imputato, anche se fosse, **non violerebbe nessuna espressa disposizione di legge o di Regolamento.**

E basta intorno a questi argomenti, sui quali del resto, per

Digitized by Google

quanto superiormente abbiamo dimostrato, al signor Prefetto era invece per legge inibito versare.

VI.

I considerandi B, C, D del Decreto sono confutati.

Con quanto precede noi crediamo di aver dimostrato infondato il sospetto che l'Autorità Municipale (Sindaco, Giunta o Consiglio) abbia proceduto con preoccupazione di favorire qualcuno a danno d'altri concorrenti. — E siccome dagli interessati si riuscì a fare accogliere specialmente il sospetto che a danno degli impiegati si fosse costruito tutto un congegno di arti repugnanti, **l'affetto che noi provammo avere anzi fin da principio animato l'Amministrazione verso gli stessi impiegati** varrà a torre dalla radice ogni forza agli indizi con tanta cura accumulati. — E così cade quanto nel Decreto Prefettizio è affermato alla **lettera D** che precede immediatamente la decisione.

Dileguato questo sospetto, che cosa rimane?

Quali sono i diritti degli impiegati, gli interessi dei concorrenti che furono lesi colle nomine di noi cinque, e dei quali il Sig. Prefetto si preoccupa (**sebbene incompetentemente**) alla **lettera C?**

Come si può asserire che per favorire uno qualunque di noi sia stata violata la legge del concorso? Come furono violati gli articoli del Regolamento citati alla **lettera B,** o qualunque altro articolo dell'Organico degli uffici del Comune di Verona?

Digitized by Google

VII.

Colle deliberazioni dell'8 Giugno 1895 non fu violato alcun articolo di Legge.

Ma veniamo finalmente a parlare delle pregiudiziali, cioè delle asserite violazioni degli art. 104, 111 e 171 della Legge Comunale e Provinciale che si imputano al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

E parliamone partitamente incominciando dall'ultima.

a

Sulla asserita violazione dell'art. 171.

Per l'articolo 171 della Legge Comunale e Provinciale, quando la Giunta Municipale non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.

È una prescrizione molto saggia, intesa a far sì che l'inerzia o la ostinazione partigiana non la vincano sul diritto.

Quale la ragione della invocata disposizione nel caso nostro? — Il nuovo Organico degli uffici, secondo le deliberazioni del Luglio e dell'Agosto 1894, doveva andare in attività col primo gennaio 1895. — Così non fu. — Ebbene : faccia la Giunta Provinciale.

Ma se questa non fa? E se intanto la Giunta Municipale si mette all'opera, apre i concorsi, indice gli esami, convoca il Consiglio, provoca le nomine, fa fissare un nuovo termine (il 15 giugno), e si pro-

Digitized by Google

pone entro quel termine di aver tutto condotto a compimento, che resta a fare alla Giunta Amministrativa? — D' altra parte si incorre nella sanzione **col non fare.** — Ma come ci si può incappare **facendo?** — L'art. 171 commina una specie di esecuzione forzata in caso di inazione. Come può quell'articolo essere violato **col deliberare, col compiere, col determinare di perfezionare quanto non si potè far prima?**

Si capirebbe in somma che nella sanzione cadesse il reluttante; ma come può cadervi chi si arrende e fa?

E del resto, anche quando il Consiglio o la Giunta si rifiutassero di fare, potrebbe il Prefetto annullare la deliberazione per violazione dell'art. 171? — Mai no, disse il Consiglio di Stato. Anzi che parlare di annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale, **sarà il caso di dare adempimento alle disposizioni dell' articolo 171,** eseguendo d'ufficio quanto il Consiglio rifiuta di eseguire. — L'art. 171 potrà violarlo la Giunta Amministrativa; non mai l'Autorità Comunale, la quale, col non fare, presta anzi a quella la ragione unica di agire. (Consiglio di Stato, 12 luglio 1889, in Man. Amm. 335).

Dunque il Consiglio Comunale di Verona col procedere alle nomine la sera dell' 8 giugno non potè assolutamente violare l' art. **171 per la contraddizion che nol consente.** Nella peggiore delle ipotesi, l'articolo 171 suppone l'inerzia, l'opposizione al fare; mentre il Consiglio Comunale di Verona la sera dell' 8 giugno **mostrò di volere e di volere molto energicamente.**

Digitized by Google

b

Sulla asserita violazione dell'art. 111.

L'art. 103 della Legge Comunale dice che il Consiglio Comunale deve riunirsi in sessioni ordinarie una volta nei mesi di marzo, aprile o maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Però il Consiglio può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del Sindaco, o per deliberazione della Giunta, o per domanda d'un terzo del Consiglio.

L'articolo 108 dice quali materie appartengano alla sessione di primavera, e l'articolo 109 quali appartengano alla sessione d'autunno.

L'articolo 111 dice che nell'una e nell'altra sessione il Consiglio delibera intorno a undici ordini di cose, tra cui le nomine degli impiegati, e conclude così: « In generale delibera **sopra tutti gli oggetti** che « sono proprî della amministrazione comunale e che non sono attribuiti « alla Giunta od al Sindaco. »

Dalla lettura di queste disposizioni di legge, (accettata l'interpretazione restrittiva che all'art. 111 dà il Decreto Prefettizio) verrebbe la conseguenza che **per le sessioni straordinarie non rimarrebbe mai nulla assolutamente da fare.**

Infatti, se il Consiglio deve **assolutamente** deliberare nelle sessioni ordinarie di primavera o di autunno sopra **tutti** gli oggetti che sono proprî della amministrazione comunale, sopra quali oggetti delibererà nelle sessioni straordinarie?

Digitized by Google

Evidentemente l'art. 111 deve mettersi in riscontro cogli art. 117 e 131. E allora se ne capisce il senso.

L'art. 117 dice quali materie sieno di competenza della Giunta; l'art. 131 dice quali materie sieno di competenza del Sindaco; e l'articolo 111, dopo una inutile enumerazione, colle parole: *sopra* **tutti** *gli oggetti... che non sono attribuiti alla Giunta od al Sindaco,* dice quali materie sieno di competenza del Consiglio.

Codeste materie poi si tratteranno secondo la opportunità, e alcune specialmente (art. 108), nella sessione ordinaria di primavera; altre, e alcune specialmente (art. 109), nella sessione ordinaria di autunno, e tutte, occorrendo, nelle tornate straordinarie, secondo l'opportunità e l'urgenza. Ogni altra interpretazione sarebbe erronea, e condurrebbe all'assurdo.

Lo stesso Decreto prefettizio ci previene del resto nella critica che facciamo della asserita nullità delle deliberazioni dell'8 giugno perchè fatte in una seduta straordinaria, quando dice che *sarebbe stato più conveniente procedere alle nomine nelle sessioni ordinarie.* Ma **convenienza non è necessità.** E di ciò basta.

Sulla asserita violazione dell'art. 104.

Eccoci finalmente davanti alla sola obbiezione che abbia una apparenza di disputabilità. — Ma noi ci lusinghiamo che anche codesto ultimo ostacolo sarà agevolmente superato.

Lege totum è un savio precetto che qui specialmente deve essere

Digitized by Google

applicato. Leggiamo l'art. **104** nella sua integrità; poi leggiamo l'articolo **112**, e vedremo come l'ultima parte del **104** spieghi le altre, e come il **112** renda perspicuo quanto del **104** potrebbe per caso rimanere equivoco ed oscuro.

L'Ill.mo Sig. Prefetto narra come coll'avviso 3 giugno 1895, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, fosse convocato il Consiglio Comunale per la sera del 7 giugno, e come con altro avviso del 7 la convocazione fosse differita all'8 giugno.

Egli racconta poi le vicende della discussione dell'8 giugno. Dice della proposta di rinvio che fu respinta. Ammette che codesta proposta *non avesse per motivo il termine* in ipotesi *illegale della convocazione,* sibbene altri *motivi di opportunità e di convenienza.* — Noi sappiamo già quali fossero.

Parla quindi della secessione di 9 consiglieri (la minoranza più il cav. Farina) e del passaggio alle nomine che vennero fatte dai rimasti 39 Consiglieri.

Secondo il Sig. Prefetto l'avviso del 3 giugno non va computato. Unico vero avviso per la tornata del giorno 8 è, secondo lui, quello del 7. Ma dal 7 all'8 corsero poco più di 24 ore. Quindi una causa di nullità, perchè ci sarebbe violazione di una precisa, assoluta prescrizione di legge.

Il Sig. Prefetto fa eziandio l'indagine se ci fosse quella *urgenza,* per la quale è consentita la convocazione a 24 ore d'intervallo. E nega che ci fosse. In ogni caso, dice, l'urgenza non fu nemmeno asserita nè dalla Giunta nè dal Consiglio.

Digitized by Google

È vero che nel Decreto si fa colpa alla Giunta Municipale di non avere attuato l' Organico fino dal 1° gennaio 1895.

È vero che per tale infrazione di una deliberazione consigliare si invoca la sanzione dell'art. 171, cioè l'attuazione forzata dell' Organico da parte della Giunta Provinciale Amministrativa.

È vero che così ogni giorno dovea rendersi più grave la colpa asserita della Giunta Municipale, più urgente quindi l' intervento della Giunta Amministrativa.

Ma con tutto ciò il Decreto conclude che urgenza non c'era; che si poteva aspettare del tempo ancora.

Noi potremmo contrapporre che giudice dell'urgenza è il Consiglio, e non il Prefetto. Ma siccome altri argomenti ci soccorrono più validi ed efficaci, concediamo volentieri che urgenza, nello stretto senso della parola, non ci fosse.

La legge del 1865 e quella del 1889 riguardo ai termini.

L'art. **80** della Legge Comunale e Provinciale del 1865 prescriveva che l'avviso di convocazione fosse diramato almeno *15 giorni prima delle adunanze* nelle sessioni ordinarie, e *in tempo utile* nelle sessioni straordinarie.

Codesto *tempo utile* per le sessioni straordinarie poteva essere di *pochissime ore* (*di 10 ore e anche meno*).

L' art. **104** della nuova legge ridusse a **5** giorni il termine di **15** giorni per le sessioni ordinarie; — distinse i casi urgenti da quelli che

Digitized by Google

non sono; — per le sessioni straordinarie senza urgenza prescrisse il termine di **3** giorni; per i casi d'urgenza fissò il termine di **24 ore.** Finalmente consentì che, **tanto nelle sessioni ordinarie quanto in quelle straordinarie,** fossero aggiunti dei **nuovi oggetti** (senza distinzione tra urgenti e non urgenti) a quelli già annunciati nell'avviso di convocazione, purchè di codesti nuovi oggetti si desse partecipazione ai Consiglieri **24 ore** prima della adunanza. (Art. **104** ultimo capoverso e art. **112**).

Ragione del termine.

Se stiamo al Decreto prefettizio, che è sempre ispirato dal segnalato sospetto, scopo del termine sarebbe quello di evitare che i *consiglieri influenti* e *avversi* potessero essere dalla Giunta tenuti ad arte lontani dal Consiglio. Si sa che nel giorno tale Tizio, un temuto antagonista, è impedito. Ebbene, si fissa per quel giorno l'adunanza del Consiglio, e il gioco è fatto!!!

No. Fine del legislatore non è stato questo. Dalle discussioni della Legge, dalle decisioni del Consiglio di Stato, dai responsi degli Autori apparisce evidente invece che fine della legge, nell'ordinare l'invio del programma e nel fissare il termine, fu quello unicamente di **mettere i Consiglieri in istato di esaminare le materie da trattarsi e così portare nella adunanza un voto informato e coscienzioso.**

Quindi il termine è più lungo per le sessioni ordinarie, perchè maggiore in esse è il numero degli oggetti. Minore è il termine per le straordinarie, perchè minore presumibilmente il numero degli oggetti.

Digitized by Google

Minimo (di sole **24 ore**) nei *casi urgenti* e nel caso di *oggetti aggiunti al primo programma,* perchè qui, con tutta presunzione, non si tratterà che di un numero esiguo di oggetti, quando non sia di un oggetto unico.

« Quando un cittadino accetta di far parte del Consiglio comunale « o provinciale, disse il relatore on. Lacava, vuol dire che intende di « compiere il proprio dovere. »

« *Scopo della legge,* ebbe a dire il Consiglio di Stato nel 19 set- « tembre 1885, è *quello di evitare che i consiglieri ignorino gli oggetti da « trattarsi e che vi sieno votazioni di sorpresa.* »

« *Tutti i consiglieri,* dice l'*Astengo* nella edizione del 1889 della « sua *Guida Amministrativa, devono conoscere i giorni in cui si riunirà « il Consiglio e gli oggetti sottoposti alle loro deliberazioni affinchè possano « in tempo prepararsi gli elementi necessarî per discutere con coscienza e « deliberare.* »

« *La ragione di tale differenza* (termine di **5** o di **3** giorni o di « **24 ore**), (dice il prof. *Orlando* nel *Digesto italiano* dispensa 239, alla « voce: *Consiglio Comunale,* n. 107,) *sta in ciò che si presume che gli « affari da trattarsi in sessione straordinaria sieno meno numerosi, e « quindi il consigliere abbisogni di minor tempo per prepararsi.* »

Il caso nostro.

Con avviso 3 giugno 1895, contenente l' elenco degli oggetti da trattare, venne convocato il Consiglio Comunale per la sera del 7 giugno.

Digitized by Google

— Nelle ore antimeridiane del 7 giugno un avviso, che quanto agli oggetti si riferiva al primo, prorogò l' adunanza alla sera dell' 8 giugno.

Il Sig. Prefetto vuole si tenga conto, non già del primo avviso spedito il 3 giugno, sibbene solamente di quello spedito nelle ore antimeridiane del 7 giugno. Tenendo conto del primo, che conteneva il programma dell' adunanza, il termine complessivo sarebbe *superiore a quattro giorni,* **e quindi esuberante**. Non tenendo conto di quello, il termine si ridurrebbe a poco più di 24 ore, e quindi sarebbe insufficiente.

Ma la ragione della legge permette l' interpretazione restrittiva del Sig. Prefetto? *Oltre quattro giorni* prima di quello fissato per l'adunanza ebbero i Consiglieri o non ebbero l' *avviso* contenente l' elenco degli oggetti? **Ebbero quindi essi, sì o no, a esuberanza tempo di esaminarli codesti oggetti e di prepararsi?**

Si vuole ricordare qui che gli *Elenchi dei concorrenti erano stati diramati* assai tempo prima, — al di là del termine di *otto* giorni anteriori alla adunanza che è prescritto dal *Regolamento* surricordato per le *Sedute consigliari* (Vedi la *Nota* a pag. 58).

E tutti questi atti preparatorî, fatti con tanta prudenza e coscienza e scrupolosa osservanza della legge e del regolamento speciale, saranno come non avvenuti, unicamente perchè *il quarto giorno fu aggiunto al termine di tre giorni mentre questo era ancora pendente,* cioè la mattina del 7 giugno, anzi che essere stato prefisso fino dal 3 giugno?

Ma non è questo un assurdo? E non si capisce che il cavillo dovette essere escogitato e sostenuto solamente perchè si era in preda

Digitized by Google

alla suggestione di cui abbiamo parlato, perchè si volea trovar modo, ad ogni costo, di portare riparo ad un creduto ammasso di iniquità?

Un Consiglio, in ipotesi, è convocato per discutere sopra un certo numero di oggetti. Alla vigilia della tornata la Giunta crede di dover aggiungere al programma un *nuovo oggetto,* pur non essendoci vera e propria urgenza. Lo può fare? Sì, dice la legge, (art. **104** ultimo capoverso e art. **112**) *purchè 24 ore prima il nuovo oggetto sia partecipato ai Consiglieri.*

E qui, dove non ci fu *nuovo oggetto* su cui versare, ma solo la necessità *di prorogare,* **pendente il termine,** *di 24 ore la tornata sui medesimi oggetti* già annunciati in precedente avviso, la deliberazione sarà nulla?

Ma non si vede che la ragione della legge vorrebbe che **a fortiori** anzi la deliberazione dell' 8 giugno fosse valida?

Viene indetta (altra ipotesi) una adunanza sopra un oggetto che esige lunga e minuta trattazione. Protrattasi la discussione oltre ogni ora conveniente, se ne differisce all' indomani la prosecuzione. Sarà legittima la deliberazione se della proroga venga dato immediato avviso ai Consiglieri assenti.

E nel caso nostro si vorrà fare obbietto perchè, *mentre non era ancora trascorso il termine di tre giorni fissato col primo avviso,* si è trovato necessario di differire la trattazione di oltre **24 ore?**

Bastano per legge **24** ore di preavviso per un *oggetto nuovo* (articolo 112), e sarà causa di nullità l'avere, oltre 24 ore prima della adunanza indetta per trattare un certo oggetto, aggiunto un giorno al ter-

Digitized by Google

mine di tre fissato nel primo avviso? Diamo ai Consiglieri tre giorni per istudiare un oggetto, e bastano, e dopo il terzo giorno la tornata è legale. Ma c'è a ridire se, **pendente il termine,** aggiungiamo un'altra giornata, dando così ai Consiglieri maggiore agio di studiare la materia su cui sono chiamati a decidere!!!

E si noti (cosa già detta e che ripeteremo più tardi) che la sera dell'8 giugno nessuno dei Consiglieri trovò a ridire sulla proroga dell'adunanza dal 7 all'8. *Nessuno dei presenti, nessuno degli assenti protestò nè quella sera nè mai,* **per nessun motivo.** Da nessuna parte nessuno si lagnò che la proroga fu intempestiva, che essa impedì a qualche consigliere di assistere alla deliberazione.

Di oppositori temuti, che fossero tenuti lontani, nemmeno il più lontano sentore. **Tutta la minoranza** (ripetiamolo a sazietà) **era presente** meno uno, e si battè strenuamente, e si ritirò dopo il voto negativo sulla sospensiva, proposta **per mere ragioni di opportunità e di convenienza.**

Tanto la cosa parve allora naturale! Tanto essa è nelle abitudini! Perchè è risaputo che così si usò fare per lo addietro nel Consiglio Comunale di Verona, e così suole accadere nei Consigli delle principali città del Regno. E mai furono fatte proteste da nessuna parte. Tanto è vero che questo è il primo caso che dovrà essere risolto dalla Autorità superiore.

E non varrà nulla tutto ciò? Nulla varrà l'**auctoritas rerum semper similiter pertractarum?**

Che il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 104 e dell'arti-

Digitized by Google

colo 112 sia applicabile ad ogni specie di sessioni, ordinarie o straordinarie, è cosa certa e oramai indiscussa.

Parla in proposito l'*Astengo* nella sua *Guida* del 1889 a pag. 695 e seg., dove cita anche il parere del Consiglio di Stato 25 maggio 1889 che fa stato in materia.

Di nuovo sulla mancata opposizione da parte dei Consiglieri, e conseguenze sulla nullità delle deliberazioni 8 giugno 1895.

Del resto e in fine, la prefissione del termine **non venne fatta colla espressa comminatoria della nullità.**

E già vigendo la legge del 1865 **non furono ritenute nulle** delle deliberazioni del Consiglio in sessioni ordinarie, sebbene non fosse stato integralmente rispettato il termine di *15 giorni,* od in sessioni straordinarie sebbene l' avviso fosse stato consegnato *pochissime ore* prima di quella fissata per l' adunanza.

« **Non mena a nullità la violazione dell' articolo 80,** cioè *il non* « *essersi spediti gli avvisi ai Consiglieri 15 giorni prima della sessione* « *ordinaria,* quante volte il concorso dei Consiglieri all' adunanza fu nu- « meroso, ed i *pochissimi non intervenuti* **non reclamarono** *menomamente* « *contro la dedotta irregolarità* ». (Parere del Consiglio di Stato, 4 luglio 1881, *Astengo, Guida Amministrativa,* pag. 698).

« **Il termine di 15 giorni** indicato dall' art. 80 della legge comu- « nale, fra la data dell'avviso spedito ai Consiglieri ed il giorno fissato

Digitized by Google

« per la prima adunanza del Consiglio comunale in sessione ordinaria « **non è prescritto a pena di nullità,** e quindi devesi respingere il ricorso « presentato per l' annullamento delle deliberazioni prese dal Consiglio « comunale **il giorno prima della scadenza del termine succitato.** » (Parere del Consiglio di Stato, 24 febbraio 1887, in *Astengo*, loc. cit., pag. 701).

E in nota a questo parere l'Astengo scrive: « *Ora i termini sono* « *diversi,* **ma però, tenuto conto di questa differenza, la massima ci pare** « **sempre applicabile.** »

« L'art. 80 della legge comunale, dice il medesimo *Astengo* a « pag. 699 della *Guida Amm.*, prescrive che per le sessioni straordi- « narie l'avviso debba farsi in modo che i Consiglieri dimoranti nel « territorio comunale lo possano ricevere in **tempo utile** e perciò, am- « messo *che sia spedito 10 ore prima dell'adunanza,* questo termine può « ritenersi **utile** nel senso della disposizione di legge. »

E il Consiglio di Stato, pronunciò (Parere 9 marzo 1888, in *Sinossi Giuridica,* anno VI, fasc. 19, art. 80, L. Com.):

« **Non è motivo di nullità** di una deliberazione straordinaria l'essere « stati spediti gli avvisi **poche ore** prima dell'adunanza, se consta che i « Consiglieri li ebbero **a tempo opportuno.** »

Quanto ai termini prescritti dall' art. **104** della nuova legge abbiamo qui sopra riferito il parere del competentissimo *Astengo,* il quale **nega che sieno imposti sotto pena di nullità.**

Nè egli è solo a sentire così, ma come lui pensano e il prof. *Orlando* (autore della Monografia sul *Consiglio comunale,* più sopra citata,

Digitized by Google

che fa parte del *Digesto italiano*) e il cons. *Saredo:* il che risulta dal n. **113** della Monografia dell'*Orlando.*

Questi infatti parlando del termine si esprime così: « Noi cre-
« diamo che, **non avendo la legge espressamente sancita la nullità,** non
« vi sia ragione per sollevarla d'ufficio, *di fronte al silenzio e alla acquie-*
« *scenza implicita di coloro* (*i Consiglieri*) *in vantaggio dei quali fu in-*
« *trodotta la garanzia violata. Dopo tutto, l'obbligo del termine è una*
« *garanzia introdotta precipuamente nell'interesse dei Consiglieri, alla*
« *quale dunque possono questi rinunciare, anche tacitamente.* »

E continuando, l'Orlando dice di trovare invece *eccessivamente larga* l'opinione che il *Saredo* espone al § 4137 della sua opera: *La nuova Legge Com. e Provinciale.* — Il *Saredo* infatti **non solamente ivi nega la nullità assoluta** delle deliberazioni per la deficienza del termine, **ma ritiene che il Consigliere intervenendo sani il difetto,** così che gli rifiuta il diritto di protesta.

Adunque, riassumendo, possiamo dire che giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che la nullità di cui si parla non sia assoluta nè insanabile, e che opporre codesta nullità spetti di diritto ai Consiglieri comunali, sia che essi assistano alla adunanza e ivi protestino esplicitamente, facendo inserire la protesta nel verbale, sia che non vi assistano, ma facciano pervenire al Comune le loro proteste per iscritto.

Ma nel caso nostro non ci furono proteste. Nessuno dei Consiglieri, nè presenti nè assenti, protestò mai per la prorogata adunanza: nessuno addusse impedimenti per assistere alla tornata dall'8 giugno.

Anche ammesso adunque (il che neghiamo), che scopo del termine

Digitized by Google

fosse quello di dare ai Consiglieri modo di poter assistere alle adunanze del Consiglio, **la mancanza di proteste da parte di tutti toglie a questo asserito difetto di termine ogni efficacia sulla validità delle deliberazioni dell' 8 giugno 1895.**

A questa adunanza, lo ripetiamo, assistettero **48** Consiglieri sopra **54**. Gli altri **6**, che compirebbero il numero di **60** assegnato al Comune di Verona, la sera dell' 8 giugno erano o morti, o dimissionari, o decaduti.

Sono forse pochi 48 Consiglieri presenti sopra 54?

E nessuno dei Consiglieri protestò quanto al termine.

Nessuno dei 48 presenti, fra cui erano pure gli otto appartenenti alla battagliera *minoranza.* — *Nessuno dei 6 assenti,* dei quali uno, il cav. Zoppi, apparteneva pure alla minoranza.

Se, dato che una nullità ci fosse latente e opponibile (il che si nega assolutamente) i Consiglieri diedero tacitamente la loro sanatoria, chi può oggi arrogarsi il diritto di parlare in nome loro, e dissotterrare un ipotetico vizio, e metterlo in evidenza, e trarne partito per annullare delle deliberazioni così seriamente prese, **da una maggioranza,** anche detratti i 9 Consiglieri usciti, **così numerosa?**

La nullità quindi assolutamente non c' è. In ogni caso l' opporla è **diritto personale dei Consiglieri.** E questi avendovi tacitamente rinunciato, il loro diritto non può essere da altri usurpato, nè fatto valere dalla Autorità.

Ed essendo l' Ill.mo Sig. Prefetto caduto in questo eccesso, essendosi egli arrogato anche questo diritto, applicando una nullità che la legge non commina espressamente, e che nessuno di quelli, cui in ipotesi com-

Digitized by Google

peteva invocarla, aveva invocata, noi fiduciosi chiediamo di nuovo dalla Eccellenza Vostra la revoca del Decreto 29 giugno 1895, sia per violazione e falsa applicazione degli art. 104 e 112 della Legge Comunale, sia per eccesso di potere, e quindi ancora per violazione e falsa applicazione dell' art. 162 della medesima Legge.

f. AUGUSTO CIPOLLA D' ARCO

f. ANGELO MENIN

f. BORTOLO VASSALINI

f. Avv. LUIGI FEDELINI, *anche quale incaricato di* VITTORIO CINQUE.

Digitized by Google

PARTE SPECIALE

Abbiamo riservato questo posto per quanto ciascuno di noi crede di soggiungere personalmente in suffragio del proprio diritto.

A

Nell'interesse dell'*Ingegnere Aggiunto* nominato la sera dell'8 giugno 1895.

Il concorso al posto di Ingegnere aggiunto fu bandito coll'avviso 17 dicembre 1894 e la nomina doveva giusta tale avviso cadere fra coloro che avessero presentata la laurea nella ingegneria, con preferenza a chi avesse fornito la prova di perizia nella architettura e specialmente nella ingegneria sanitaria.

Fra i vari concorrenti si presentò pure l'Ing. **Augusto Cipolla,** ed ebbe la fortuna di essere dalla onorevole Giunta comunale primo nominato nella relazione al Consiglio fra i tre che meritarono come migliori la attenzione maggiore dei Consiglieri. In detta relazione fu anzi scritto dell'Ing. Cipolla quanto segue: Egli prestò servizio prima presso il Genio Militare per parecchi anni, e fino dal febbraio 1891 entrò al servizio del Municipio in qualità di Ingegnere straordinario, con incarico speciale degli oggetti relativi alle questioni sanitarie in genere; e nelle diverse pratiche affidategli si dimostrò sempre attivo ed intelli-

Digitized by Google

gente, così da dare prove sicure della sua capacità a coprire il posto cui ha concorso.

L' Ingegnere Cipolla unì poi ai proprii documenti di concorso anche i certificati di due anni di pratica presso due studii di architetti in Milano.

Con ciò egli diede quindi la prova d' essere esperto in architettura, e quello che più importa diede la prova più irrefutabile che si potesse desiderare della sua esperienza nella ingegneria sanitaria, perchè coprì per oltre 4 anni il posto d' Ingegnere aggiunto al Comune di Verona, occupandosi in modo speciale della ingegneria sanitaria.

Nessun altro dei concorrenti dimostrò di avere queste cognizioni speciali della igiene applicata alle costruzioni, condizione richiesta dall'avviso di concorso come *titolo di preferenza* per essere nominato al posto di ingegnere aggiunto comunale, e nessuno potè fornire una prova della propria idoneità a coprire il posto in questione più sicura di quella che egli potè fornire prestando per più di 4 anni il proprio lavoro a profitto del Comune di Verona, colle identiche mansioni stabilite per il posto in concorso.

Il Consiglio Comunale nominando lui era sicuro di fare una buona scelta; e la nomina procedette tanto regolarmente che il Sig. Prefetto non accenna nemmeno all'Ing. Cipolla nel Decreto impugnato.

f. AUGUSTO CIPOLLA D' ARCO

Digitized by Google

B

Nell'interesse del *Ragioniere Capo.*

Il Ragioniere **Bortolo Vassalini,** nominato Ragioniere Capo, oltre a produrre il titolo richiesto dall'avviso di Concorso e dall'art. 45 del Regolamento Organico, cioè la *patente di Ragioniere,* potè unire alla sua istanza la *patente di Maestro elementare di grado superiore* e *la patente di Segretario Comunale.* Egli è Maestro elementare nelle scuole del Comune di Verona già da 8 anni, e quindi la Giunta e il Consiglio lo conoscevano perfettamente.

Essendo però nuovo alla amministrazione pubblica, egli credette di sottoporsi anche all'esame indetto dalla Giunta, sebbene sapesse che era libero di darlo o non darlo.

Intorno al valore in genere di questo esame si è detto nella parte generale di questo atto. Quanto al valore specifico degli elaborati il Vassalini si rimette alla **Relazione** dell'Assessore per le Finanze Cav. Prof. Rag. Giuseppe Montoli, che è stampata in appendice, e nella quale fra l'altro si legge:

« Sull'esito dell'esame .... eccovi il giudizio franco e sincero del « vostro Relatore .... **Vassalini, perfetto, profondo, una vera rivela-** « **zione** ... »

« La prova data da questo aspirante col suo esame non potrebbe « essere migliore. »

« Si può dire con tutta sincerità e sicurezza che il Vassalini ha

Digitized by Google

« veramente dimostrato **vastità di cognizioni, modernità e prontezza**: i « requisiti ideali per l' altezza del posto a cui aspira. »

Il Rag. Vassalini potè anche dimostrare di avere insegnato **Contabilità** nelle Scuole istituite dalla Società di Mutuo Soccorso fra gli Agenti di Commercio di Verona, di conoscere la **Stenografia** e di aver prestato servizio nella Segreteria del Comune di Quinzano Veronese dal principio del 1890 alla fine del 1894, durante le vacanze dell' anno scolastico e nell' autunno.

Egli infine fa notare che nessuno dei concorrenti impiegati del Comune di Verona, addetti alla Divisione Ragioneria e Finanze, si trova nell' elenco di coloro che protestarono contro le deliberazioni dell' 8 giugno 1895.

Il Vassalini nella votazione ebbe la totalità dei suffragi, cioè 39 sopra 39 votanti.

f. BORTOLO VASSALINI

C

Nell' interesse del *Segretario Capo Divisione per le Finanze.*

Dalla domanda di concorso e dai documenti che la giustificano risulta che **Angelo Menin**, prima di essere assunto come impiegato nel Comune di Verona fu nominato Vice-Segretario della Camera di Commercio ed Arti di Verona fra varii concorrenti, e che fu nominato de-

Digitized by Google

finitivamente allo stesso posto dopo sei mesi soltanto che lo copriva, mentre era stato assunto con un anno di prova, e ciò per dare a lui una giusta soddisfazione per la brillantissima e già esauriente prova sostenuta in quel breve periodo.

Nel febbraio del 1890 la Giunta comunale di Verona, avendo ritenuta giusta la domanda dell'assessore delle finanze per avere un collaboratore nella riforma tributaria locale allora iniziata, scelse a questo posto Angelo Menin. Questi quindi dal marzo 1890 a tutt'oggi fu sempre ritenuto e considerato come il Segretario Capo Divisione per le Imposte, cioè coprì di fatto quel posto che in oggi è diventato ufficiale mercè il nuovo organico e al quale fu nominato dal Consiglio nella seduta dell'8 giugno 1895.

In questi anni di servizio prestato al Comune nella indicata veste di Segretario Capo Divisione per le Imposte tutte le relazioni in tale materia furono estese dal Menin, il quale ebbe a compilare per di più due resoconti morali del Comune stesso, mentre prima tale lavoro non si volle affidare ad altri che al Segretario Generale stante la importanza sua. Una nuova prova di fiducia la ebbe dalla amministrazione comunale anche ultimamente, perchè con deliberazione 24 settembre 1894 l'on. Giunta affidò nuovamente al Menin la compilazione del resoconto morale del Comune per il biennio 1892-1893.

Il Menin non fece gli esami di concorso al posto in discussione perchè gli stessi erano facoltativi, come risulta dalle circolari qui allegate.

Gli esami, come era naturale, doveano essere dati da coloro che

Digitized by Google

in nessun altro modo avessero potuto dimostrare la coltura e la idoneità necessarie al posto di Segretario Capo Divisione per le Finanze.

Egli non diede gli esami, perchè concorreva, non già ad un posto nuovo per lui, ma ad un posto che egli copriva fin dal 1890.

Anche in questo caso, come in quello dell' ing. Cipolla, il Consiglio comunale avea davanti a sè la prova più sicura della capacità del concorrente, la prova dell' esperienza nel servizio da lui prestato al Comune per tanti anni, in questo ramo speciale del Segretario Capo Divisione delle Imposte.

Il Decreto prefettizio, travisando il significato e lo spirito delle parole, volle trovare una irregolarità nel procedimento della Giunta riguardo agli esami indetti per questo posto. Volle trovare anzi una contraddizione, sostenendo che essa ha nominato Angelo Menin, che non ha creduto di sostenere gli esami, mentre con apposita circolare ne avea ritenuto la necessità in confronto di tutti i concorrenti; e come prova di questo suo gratuito asserto riportò non già le circolari, ma un estratto di una lettera dello stesso Angelo Menin.

Non riportò le circolari perchè sarebbero state una prova contraria alla affermazione prefettizia, come si è dimostrato nella parte generale del presente ricorso. Riportò il suddetto estratto della lettera Menin, senza accorgersi che pur esso tornava contro tale affermazione, perchè con lo stesso Angelo Menin, per un eccesso di precauzione o di delicatezza, dimostrò di avere interpretato le circolari del Municipio, che indissero l'esame, come effettivamente doveano essere interpretate, cioè nel senso che gli esami non erano obbligatori per tutti i concorrenti,

Digitized by Google

ma utili soltanto a coloro che avessero desiderato di unire un documento di più a quelli del rispettivo concorso.

Per un eccesso di scrupolosità si osserva poi che, anche se la lettera del Menin avesse contenuto dei concetti diversi, ciò non sarebbe mai bastato per fare annullare il concorso, perchè si sarebbe dato alla interpretazione di un concorrente alle prescrizioni municipali una importanza che non avrebbe in nessun caso potuto avere.

Si completa questa parte speciale pubblicando in appendice la relazione che anche per la nomina del Menin lesse al Consiglio comunale, nella sera dell'otto giugno, l'assessore delle Finanze cav. professor Giuseppe Montoli.

f. ANGELO MENIN

D

Nell'interesse del *Segretario Capo Divisione per l'Istruzione.*

L'avvocato **Luigi Fedelini,** nominato Segretario Capo Divisione per l'Istruzione Pubblica, oltre ai titoli richiesti dall'Organico degli uffici del Comune di Verona, (art. 45), produsse il *Diploma di laurea in giurisprudenza* e il *Certificato degli esami d'avvocato* che sostenne davanti alla Corte d'Appello di Bologna, riportando i *pieni voti con lode.*

Quanto alla coltura generale egli produsse molti e validi documenti coi quali prova principalmente: *a*) di aver insegnato le Matematiche

Digitized by Google

nella cessata Scuola Reale Superiore di Verona; *b*) di aver insegnato la Lingua Francese nella R. Scuola Tecnica di Verona dal 1868 al 1880; *c*) di aver insegnato la Storia e la Geografia quale supplente tanto nella Scuola Tecnica Regia quanto nella Scuola Tecnica Comunale di Verona; *a*) di conoscere oltre alla Francese, le lingue Tedesca ed Inglese.

Il R. Ministero può avere dirette notizie intorno all' avv. Fedelini, il quale fu per 12 anni agli stipendi dello Stato.

L'avvocato Fedelini unì agli altri documenti anche delle Memorie legali a stampa. — *Alla sua penna si deve la Parte Generale del presente Ricorso.*

Egli venne ammesso a patrocinare in Cassazione con decreto 21 dicembre 1893 della Corte suprema di Firenze.

Pur ritenendo che l'esame indetto colle surricordate Circolari della Giunta fosse facoltativo, vi si assoggettò nella persuasione di non poter altrimenti dare prove di quella coltura amministrativa a cui accennava la Circolare 18 febbraio 1895.

Sull' esito della prova parla la *Relazione* che venne letta al Consiglio la sera dell' 8 giugno, e che si legge stampata in appendice al presente atto.

Intorno allo stesso esame ecco quanto si legge anche a pag. 12 del Protocollo del Consiglio dell' 8 giugno, pure allegato al ricorso:

« Il Presidente osserva che l'ultimo comma dell'art. 42 lettera a « del progetto di Regolamento (corrispondente all' art. 45 del testo « unico citato dal sig. Prefetto) stabilisce per il Segretario Capo Divi-

Digitized by Google

« sione della Istruzione Pubblica, **come titolo di preferenza, la prova « di speciale coltura pedagogica e letteraria. Ora tra i vari concorrenti « che subirono l'esame, il solo che provò effettivamente di avere questa « speciale coltura pedagogica e letteraria fu il sig. Avv. Fedelini.** »

I documenti provano la verità dell'asserto dell'avv. Fedelini che egli prima del gennaio 1895 non sapeva nemmeno del posto, non avea mai pensato a cercare impiego nel Comune, non avea mai parlato di nulla nè col Sindaco nè con alcuno degli Assessori. — Egli non può quindi essere quel beniamino per cui sarebbe stato creato l'ufficio, secondo le gratuite asserzioni fatte pervenire alla Prefettura di Verona.

Qui egli vuole soggiungere che, bandito il concorso 17 gennaio 1895, e richiamato a pensare se non tornasse conto a lui, alla sua famiglia che non si lasciasse sfuggire l'occasione, riluttante cedette. Ma presentò le sue carte l'ultimo giorno, l'ultima ora.

E prima, perchè avea sempre avuto fin da fanciullo rapporti di amicizia col *D. Giuseppe Toffoletti* (allora Capo della Divisione VI « Beneficenza ed Istruzione » la quale a norma del nuovo Organico dovea essere scissa in due) egli volle avere un colloquio con lui. — E si decise a concorrere solamente quando udì da lui, designato Capo della nuova Divisione III (Beneficenza-Sanità-Igiene), che non avea nessun interesse a concorrere alla Istruzione; che sarebbe concorso unicamente per secondare il desiderio degli impiegati; che fra gli estranei avrebbe preferito riuscisse il Fedelini, al quale prometteva in ipotesi consiglio ed ajuto.

f. Avv. LUIGI FEDELINI.

Digitized by Google

E

Nell' interesse del *Ragioniere Geometra.*

Vittorio Cinque, nominato Ragioniere Geometra, produsse il titolo richiesto dall'Avviso di Concorso, cioè la licenza di Istituto Tecnico, Sezione Fisico-matematica.

Di più produsse la patente di Maestro di grado superiore, quella di abilitazione all' insegnamento della Calligrafia e il certificato di Perito-Geometra.

Diede gli esami prescritti, **riportando 10 voti sopra 10.**

Non potè in nessun modo procurarsi la copia della Relazione; ma è certo che l'ottimo esito dell'esame qui asserito non potrà essere smentito.

Per quanto gli consta, nessuno ebbe a protestare specialmente perchè il voto del Consiglio comunale la sera dell' 8 giugno favorì lui in confronto di altri concorrenti.

Ora egli funge da Perito Geometra negli uffici catastali.

f. *Per* VITTORIO CINQUE

l' incaricato

Avv. Luigi Fedelini.

Digitized by Google

ECCELLENZA!

Una sola preghiera Vi facciamo, ed è che il nostro ricorso sia sottoposto a un esame severo. Il rigore coscienzioso non ci spaventa. Da una rigorosa ricerca del vero noi anzi solamente speriamo quella riparazione che, quanto altamente, altrettanto serenamente invochiamo.

In codesta alma Roma le passioni non giungono che affievolite e per lo spazio e per il tempo trascorso. Noi siamo sicuri che costì il vero riuscirà all'aperto, e la causa del giusto avrà il meritato trionfo.

Con questa intima fiducia, ci pregiamo di formolare qui le nostre

CONCLUSIONI

Piaccia alla Eccellenza Vostra decretare:

In via principale.

I.° Revocarsi il Decreto 29 giugno 1895, N. 8670 8700/8788 9083, dell'Ill.mo Signor Prefetto della Provincia di Verona, e conseguentemente essere valide le deliberazioni prese dal Consiglio Comunale di Verona la sera dell' 8 giugno 1895;

In via subordinata.

II.° Revocarsi il detto Decreto almeno nei riguardi dei ricorrenti, ed essere quindi valide le ricordate deliberazioni del Consiglio Comu-

Digitized by Google

nale di Verona in quanto la sera dell' 8 Giugno 1895 esso nominò: L'Ing. **Augusto Cipolla** Ingegnere Aggiunto, il Rag. **Bortolo Vassalini** Ragioniere Capo, **Angelo Menin** Segretario Capo Divisione per le Finanze, l'Avv. **Luigi Fedelini** Segretario Capo Divisione per l'Istruzione e **Vittorio Cinque** Ragioniere Geometra.

f. AUGUSTO CIPOLLA D'ARCO

f. ANGELO MENIN

f. BORTOLO VASSALINI

f. Avv. LUIGI FEDELINI, *anche quale incaricato di* VITTORIO CINQUE *e occorrendo per tutti quale Avvocato ammesso a patrocinare in Cassazione.*

Digitized by Google

NOTA.

Intorno alla spedizione a domicilio degli Elenchi dei concorrenti, in perfetta conformità coll' art. 10 del Regolamento Municipale per le sedute del Consiglio Comunale, oltre alla esplicita dichiarazione di molti Consiglieri fatta davanti a Notaio, abbiamo oggi in atti l' attestazione ufficiale dell' Ill.mo Signor Sindaco di Verona in data 12 agosto 1895.

A una nostra richiesta per avere, con altri documenti, anche quello da cui risultasse la diramazione di codesti Elenchi, egli rispose:

**" *Gli Elenchi dei concorrenti ai posti di impiegati mu-*
" *nicipali furono distribuiti ai Consiglieri Comunali; ma*
" *non posso rilasciare in proposito alcun certificato, non*
" *tenendosi in atti la prova della eseguita consegna.* "

Che la consegna sia stata eseguita oltre 10 giorni prima dell' 8 giugno 1895 è provato dalla dichiarazione notarile surriferita, la quale così viene a completare il Rescritto dell' Ill.mo Sig. Sindaco.

La Nota 12 agosto 1895 Num. 22681-22917 dell' Ill.mo Sig. Sindaco di Verona è allegata al presente Ricorso sotto il N. 1.

Digitized by Google

APPENDICE.

TEMI D' ESAME

I.

Per gli aspiranti all' ufficio di Segretario Capo Divisione.

A

Ritenuto che la evoluzione della civiltà porta ad un sempre maggiore sviluppo ed ampliamento delle funzioni del Comune;

Avuto riguardo all' indole dei fattori che contribuiscono alla vita di un' industria ed alla diversa importanza che può assumere nell' esercizio di essa l' accorgimento dell' interesse privato a seconda della natura dell' impresa;

Premesso un sufficiente svolgimento di tali concetti anche con esempî;

Si dimostri:

Quale sia la funzione dell' Amministrazione Comunale nella vita economica e specialmente industriale del paese, e quali esercizî di indole industriale sieno, in questo stadio della evoluzione economica, conciliabili col modo di essere e di funzionare di una Amministrazione Pubblica.

Digitized by Google

B

Premesso uno sguardo sufficientemente analitico alle condizioni sociali della nostra Italia e al rapporto in cui stanno i fattori della sua vita economica;

Si dimostri:

Quale tra i due rami d'insegnamento classico o tecnico debba dalle Amministrazioni Pubbliche maggiormente sviluppparsi ed incoraggiarsi, e quali principali riforme sieno più desiderabili nella istruzione primaria, specialmente popolare, e nella istruzione mezzana.

II.

Per gli aspiranti all'ufficio di Ragioniere Capo.

1.° Esporre i principî secondo i quali la gestione diretta dei dazi in un grande Comune dev'essere regolata.

2.° Accennare le principali forme del pensiero computistico nelle aziende pubbliche.

3.° Un Comune, per far fronte a spese di grande interesse pubblico, stabilisce di contrarre un debito di un milione al 5 %, mediante emissione di 2000 obbligazioni rimborsabili a 500 lire in 45 anni. Il primo ammortamento funzionerà il 15 novembre 1896.

Costruire il piano del prestito, dal quale risulti per gli anni 1896-1897-1941:

1.° Il numero delle obbligazioni viventi in principio d'anno;

Digitized by Google

2.° L' interesse annuale ;

3.° L'ammortamento teorico ;

4.° La somma disponibile ;

5.° Il residuo ;

6.° Il numero delle obbligazioni da ammortizzarsi ;

7.° La somma da stanziarsi in bilancio.

NB. Le imposte e tasse sono a carico del portatore del titolo.

RELAZIONE I.

Capi Divisione e Sottosegretario.

Onorevoli Consiglieri,

Colle nomine inscritte all' ordine del giorno di questa Seduta noi veniamo a risolvere e a condurre a compimento un lungo ed importante compito che ci siamo proposti nell' interesse dell'Azienda Comunale.

È questa l'ultima fase di un procedimento il quale risale indietro a qualche anno ; è un'ultima fase ripetutamente sollecitata in varie adunanze da molti degli onorevoli Colleghi nostri, i quali siedono nei diversi banchi di questo Consiglio.

Il Riordinamento degli uffici del Comune venne discusso in questa Aula ed approvato nel luglio e nell'agosto dell'anno scorso.

Digitized by Google

Questo Consiglio nella seduta segreta del 15 Gennaio 1895 approvò, in conformità al nuovo Regolamento, l'elenco dei posti del precedente Piano e di quelli rispettivamente analoghi al piano nuovo, col conferimento dei posti agli impiegati in pianta.

Resta ora l' ultima parte, e cioè, la nomina degli impiegati per i quali, in conformità al nuovo Regolamento, è indispensabile il Concorso.

Fin dal 17 dicembre 1894 questo Concorso venne indetto con pubblico avviso N. 35877 di protocollo; si credette anche opportuno di prorogarlo per ottenere un maggior numero di candidati. Fu poi diramato ai singoli concorrenti l'invito ad un **esame facoltativo** allo scopo di garantirci, **riguardo a taluni,** del grado di coltura, o dell'attitudine a sostenere l'ufficio a cui aspiravano.

Premesso e tenendo conto di tutto ciò, noi vi presentiamo le nostre proposte, le quali sono frutto di indagini, di riflessioni e del convincimento nostro profondo che approvandole voi recherete un sensibile e duraturo beneficio nell'andamento degli Uffici municipali.

Sono da conferirsi due posti di Segretario Capo Divisione: uno per le Finanze, uno per la Istruzione pubblica (stipendio lire 3000).

Convinti di rendere una meritata giustizia e di assicurare alla Divisione delle Finanze un impiegato di concetto assolutamente superiore e prezioso, noi vi raccomandiamo senza competitori il nome di

Angelo Menin.

Il vostro Relatore, che ebbe campo di seguire il progresso di questo impiegato anche nelle discipline finanziarie, può assicurarvi con tutta coscienza, con tutta tranquillità, che il Menin è degnissimo del posto che

Digitized by Google

oggi occupa provvisoriamente e al quale aspira in via stabile col presente concorso.

Molti e meritevoli furono altri aspiranti: ma nessuno poteva darci le garanzie che abbiamo di Angelo Menin per la prova di questo quinquennio in cui egli ha splendidamente disimpegnato l' ufficio suo e in cui molti e poderosi furono i lavori eseguiti.

A titolo di onore per il Menin ricordiamo: la Relazione sui provvedimenti finanziari del 1890, la splendida Relazione sul diritto di privativa del Peso pubblico al Comune contro le pretese dell' Accademia di Agricoltura, Arti e Comm., la Relazione sul piano finanziario per il Riscatto del Canale Industriale, l'altra recentissima sulla vertenza Fedrigoni, il Resoconto Morale del Comune del 1891, e infiniti altri lavori, tutti coscienziosi, accurati, che ottennero il plauso del Consiglio e delle tribune. Oltre a ciò il Menin diede la sua opera validissima sul contenzioso daziario e sulle questioni di Bilancio; e molti consulti e problemi di indole finanziaria ebbe a risolvere per il Municipio di Padova che gli faceva richiesta, e perfino pella nostra Intendenza di finanza.

L'ingegno del Menin è assimilabilissimo e sarà sempre prezioso per qualsiasi Assessore che abbia un' idea o un concetto da infondere al suo Capo Divisione.

Circa ai titoli dovremmo osservare che alcuni concorrenti presentano la laurea che il Menin non ha; — ma stando al Regolamento la laurea è titolo di preferenza a *parità di condizioni*, e la condizione massima, che è quella di avere l'esperienza delle prove e dei fatti, nessun concorrente potrà mai contrapporre o vantare.

Digitized by Google

Perciò noi vi proponiamo Angelo Menin a Segretario Capo Divisione per le Finanze con le condizioni del concorso.

Per il Capo Divisione alla Istruzione Pubblica, in seguito a un accurato e coscienzioso lavoro di eliminazione, noi vi proponiamo senza distinzione la seguente terna:

B . . . . . Alessandro
Fedelini avv. prof. Luigi
Ferrari Adolfo.

Il *B*..... ha titoli di anzianità e in ufficio diede prove di zelo, di attitudine e di intelligenza, quantunque nell'esame che egli ha dato concorrendo a quest'ufficio non sia troppo egregiamente riescito, e si mostri forse impari al grado cui aspira.

Il *Ferrari* è di Modena ed ha 35 anni. È segretario comunale, perito agrimensore, abilitato all' insegnamento del disegno. Fu deputato provinciale, sindaco di Prevelago, membro del Consiglio scolastico, ed ha molti altri titoli nonchè molte e pregievoli pubblicazioni.

L'avv. *Fedelini prof. Luigi* non ha bisogno di presentazioni, perchè è noto il suo ingegno vivace e la sua larga coltura. Noi possiamo soggiungere che il Fedelini nell'esame che volle sostenere nel concorrere a questo posto ottenne uno splendido esito.

Il Fedelini fu sostituito provvisoriamente nella cattedra del professor Baretta nelle Scuole Reali Superiori, è professore di Lingua fran-

Digitized by Google

cese, ebbe la Laurea con lode, fece molte pubblicazioni letterarie e traduzioni dall'inglese e dal francese.

Riassumendo, e ritenendola degna della vostra considerazione, al posto di Segretario Capo Divisione per l'Istruzione Pubblica noi proponiamo la seguente terna:

B..... Alessandro

Avv. Luigi Fedelini.

Ferrari Adolfo.

Oltre ai Capi Divisione il Consiglio è chiamato alla nomina di un Sottosegretario (stipendio L. 2500) per la Sezione di Economia pubblica e gestioni speciali.

La terna della Giunta per questo nuovo ed importante ufficio è la seguente:

Perbellini rag. Attilio

Stegagnini Giuseppe

Trabucchi Marco.

Il Perbellini vi è notissimo e fu nostro Collega in questo Consiglio. Poco quindi che non si sappia da voi noi possiamo dire, ma vogliamo invece esprimere un ragionamento che ci sembra assai opportuno. Il Perbellini nel suo ufficio attuale presso la R. Intendenza di finanza ha senza dubbio acquistato una larga e preziosa esperienza per tutto ciò che si attiene alla parte di questa sezione della Economia pubblica, e per l'altra parte di questa stessa sezione la quale si riferisce alle gestioni speciali è da ricordare che il Perbellini è anche Ragioniere, e che

Digitized by Google

tale titolo lo raccomanda assai per la regolare tenuta delle varie contabilità che a tali gestioni si riferiscono.

Il secondo in terna è lo Stegagnini, il quale da molti anni è nostro impiegato, attualmente alla Sezione Imposte, ed ha meriti speciali per la sua serietà e coltura e per la scrupolosa diligenza con cui disimpegna le sue mansioni di ufficio.

Per ultimo, sebbene ottimo e pur esso raccomandabile, proponiamo Trabucchi Marco. Egli è molto giovane nè può presentare titoli speciali o prove d'esperienza in altri uffici; ma i suoi certificati scolastici sono splendidi.

La terna quindi che la vostra Giunta propone per il posto a Sottosegretario è la seguente:

Perbellini

Stegagnini

Trabucchi.

Prima di chiudere dobbiamo dichiarare che, stante l'urgenza, nella nostra Relazione ci siamo limitati a parlare esclusivamente dei Candidati che emergono sugli altri e che presentano titoli o condizioni speciali per essere nominati. Ma questa omissione non è dimenticanza per gli altri concorrenti, i quali pur non raggiungendo — a parer nostro — il livello dei candidati in terna, però meritano in gran parte la maggior deferenza e considerazione.

L'Assessore per le Finanze

G. Montoli.

Digitized by Google

RELAZIONE II.

Ragionere Capo.

Onorevoli Consiglieri,

Quanto abbiamo premesso nella precedente Relazione, ci concede d'essere brevissimi.

Nel concorso al posto di Ragioniere-Capo del Municipio nessuno degli aspiranti è prevalente per titoli. A essere molto esatti, anzi, un nostro egregio impiegato — Giuseppe Corner — presenta un Certificato della Prefettura il quale non potrebbe, forse, legalmente essere equipollente nel senso letterale e scrupoloso voluto dal nuovo Regolamento. In tali condizioni di parità di titoli, un esame in iscritto parve importantissimo al vostro Relatore per aver lume nella scelta di un sì alto impiegato.

Qui si osserva che nel campo *ben determinato e preciso* della Ragioneria, a differenza di altri, un esame è tranquillante ed è bastevole per far conoscere all' esaminatore le cognizioni, la prontezza e la modernità del concetto e della forma dell' esaminando.

All' esame si presentarono:

Alessandro G....., prof. Cesare R....., Giuseppe S.... e Bortolo Vassalini; quattro su quattordici concorrenti. — Uno di essi il prof. R....., dopo un' ora si ritirò.

Digitized by Google

Sull'esito dell'esame dei tre rimasti, eccovi il giudizio franco e sincero del vostro Relatore:

G....., nullo — S...., scarso — Vassalini, perfetto, profondo, una vera rivelazione.

Ed è perciò che noi, nella piena tranquillità e sicurezza di dare al Comune un impiegato veramente degno dell' alto ufficio, proponiamo senz'altro il nome di

Bortolo Vassalini.

La prova data da questo aspirante col suo esame non potrebbe essere migliore.

Si può dire con tutta sincerità e sicurezza che il Vassalini ha veramente dimostrato vastità di cognizioni, modernità e prontezza: i requisiti ideali per l'altezza del posto a cui aspira.

Vassalini ha patente di ragioniere, è segretario, è maestro elementare: — appartiene al manipolo operoso, attivo, esemplare di quei maestri elementari che a Verona danno il vanto di città primaria in fatto di istruzione e di educazione popolare. Il Vassalini è anche stenografo. Come individuo è sodo, attivo, zelante.

Col profondo convincimento di far opera vantaggiosa al Comune e indispensabile all' ufficio di Ragioneria, la Giunta vi propone a Ragioniere Capo Municipale

Bortolo Vassalini.

L'assessore per le finanze

G. Montoli.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google